

T15 Fondo per la contrattazione integrativa

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE		Importo di competenza
Voci di spesa :	Costituzione	Destinazione
Fondo unico per le risorse decentrate		
Risorse fisse		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (ART.31 C.2 1° PER. CCNL 22.1.04)	142.961	0
CCNL 22/1/04 ART. 32. C.1 (0,62%)	6.245	0
CCNL 22/1/04 ART. 32. C.2 (0,50%)	5.036	0
CCNL 9/5/06 ART.4. C. 1 (EELL)	5.019	0
CCNL 11/04/2008 A.8 C.2(EELL.)	8.185	0
RIA / ASS. AD PERS. CESSATI (ART. 4 C. 2 CCNL 5.10.01)	1.263	0
ALTRE RISORSE (RISORSE FISSE)	3.400	0
totale Risorse fisse Fondo unico	172.109	0
Risorse variabili		
NUOVI SERV. O RIORG. (ART. 15 C. 5 - VARIAB. CCNL 1.4.99)	9.084	0
RISP. DA STRAORD. (ART. 15 C. 1 LETT. M) CCNL 1.4.99)	16.574	0
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 1.4.99)	14.056	0
ALTRE RISORSE (RISORSE VARIABILI)	9.722	0
totale Risorse variabili Fondo unico	49.436	0
Fondo unico per le risorse decentrate		
Destinazioni regolate dall'accordo Annuale di utilizzo		
PROGR. ORIZZONTALI (ART.17 C. 2. L. B CCNL 1.4.99) DELL'ANNO	0	85.000

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :

	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)	0	20.907
PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE (ART. 17 C. 2 L. A CCNL 31.3.99)	0	28.000
TURNO RISCHIO DIS ECC (ART. 17C. 2 LL.D-E CCNL 4/99) DELL'ANNO	0	36.000
ALTRI ISTITUTI REGOLATI DALL'ACCORDO ANNUALE	0	41.916
totale Destinazioni regolate dall'accordo Annuale di utilizzo Fondo unico	0	211.823
INCENTIVI SPECIF. ATTIVITÀ (ART. 17 C.2 LETT. G CCNL 1.4.99)	0	4.140
INCENT. PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	0	5.582
totale Destinazioni vincolate / storiche Fondo unico	0	9.722
Totale	221.545	221.545

SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Con la sottoscrizione l'organo di controllo attesta la veridicità delle informazioni fornite dall'istituzione nella presente scheda.

Con la certificazione positiva del contratto integrativo annuale, i revisori attestano che:

- ? gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art. 40, comma 3, d. lgs. n. 165/2001)
- ? nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicate in tabella 15, l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL
- ? nell'utilizzo delle risorse indicate in tabella 15, l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL

Firma del Presidente del collegio dei revisori

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Data atto costituzione Fondofi per la contrattazione integrativa 2009:	14/07/2009
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	30/07/2009
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	25/09/2009
Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione o aggiornamento della presente scheda	2009
Importo complessivo della variazione del fondo 2009 rispetto all'analogo fondo 2008 (in euro):	27403
Eventuale importo aggiuntivo 2009 ai sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999 (quota fissa e/o quota variabile, in euro):	9084
Percentuale delle risorse complessive del Fondo 2009 regolate dall'accordo annuale sull'utilizzo del Fondo:	100
POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE	
Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del fondo	0
Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del bilancio	48934
L'affidamento delle nuove posizioni organizzative dell'anno è avvenuta con la scelta del dirigente sulla base di incarichi predeterminati?	
Attraverso un bando ed una successiva procedura comparativa ?	

Per scelta dell'organo politico ?		
Sulla base di altri fattori ?		
Dettaglio delle posizioni organizzative in essere al 31.12		
	N. Posizioni	Valore
	1	12009
	1	11730
	3	10612
	1	7401
PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE		
E' stata preventivamente verificata la sussistenza del requisito di cui all'art.9, comma 1 del CCNL 11/04/08 ai fini delle progressioni orizzontali secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL 31/03/99?		
Nell'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali dell'anno, quanti sono stati i dipendenti che vi hanno concorso?		
Progressioni orizzontali nell'anno di rilevazione (le percentuali vanno calcolate con riferimento al totale dei dipendenti dell' Area / Categoria / Fascia al 31/12 dell'anno precedente)		0
Area A / Categoria A / Fascia I		
numero progressioni		
percentuale		0
Area B / Categoria B / Fascia II		
numero progressioni		0

percentuale	
Area C / Categoria C / Fascia III	0
numero progressioni	
percentuale	0
Area D / Categoria D	0
numero progressioni	
percentuale	0
PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL' ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
Importo totale destinato alla produttività individuale che si desume dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse	28000
Importo totale destinato alla produttività collettiva che si desume dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse	20907
Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 superiore al 90% del massimo attribuito	15
Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito	1
Numero dipendenti con retribuzione di produttività Fondo 2009 inferiore al 60% del massimo attribuito	4
In base a quanto inserito nella suddetta sezione il grado di differenziazione della produttività / risultato regolata dall'accordo annuale sul fondo dell'anno di rilevazione è il seguente: (valori percentuali riferiti ai dipendenti inseriti nelle domande della sezione)	
Superiore al 90% =	
Tra 60 e 90% =	75
Inferiore o uguale al 60% =	5
RILEVAZIONE CEPPEL	20
Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 6 CCNL 31/03/1999)?	SI

In forma singola		NO
In forma associata		SI
Qual è il valore massimo in perc. dell'indennità di risultato rispetto all'indennità di posizione (art.10, comma 3 CCNL 31/03/1999)?		25
Commento dell'organo di controllo :		

SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Con la sottoscrizione l'organo di controllo attesta la veridicità delle informazioni fornite dall'istituzione nella presente scheda.

Con la certificazione positiva del contratto integrativo annuale, i revisori attestano che:

- ? Gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)
- ? nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicare in tabella 15, l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL
- ? nell'utilizzo delle risorse indicate in tabella 15, l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL

Firma del Presidente del collegio dei revisori

COMUNE DI CAMPOMARINO
Provincia di CAMPOBASSO

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

- Utilizzo delle Risorse Decentrate 2009 -

L'anno 2009, il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE presso la sala del Consiglio della sede Municipale di Campomarino, si sono riunite per la contrattazione sull'utilizzo delle risorse decentrate 2009, approvato con deliber. Di G.C. n. 128 del 13.08.2009 "UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 2009- Presa d'atto contrattazione decentrata, autorizzazione sottoscrizione ed approvazione p.o. 2009"

• la delegazione di parte pubblica nominata con Delib. di G.C. n. 98 del 30.06.2009, composta dal Presidente Dott.ssa Carpinelli e dal Geom. Michele Di Domenico Componente;

• la rappresentanza sindacale unitaria composta dai Sigg.

	P/A
- GIUSEPPE LAMORGESE	- P
- GASPARI UMBERTO	- P
- GALASSO MORENO	- P

• la rappresentanza territoriale composta dai Sigg.:

		P/A
BOCCARDO Dott.ssa TECLA	UIL/fpl	P
- DI BIASE Giuseppe	CGIL	P
- SCALELLA ROBERTO	CISL	P
- LUIGI SABATELLI	Di.C.C.A.P/SULPM;	P


Per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2009 sulle materie consentite ed inerenti il vigente **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente** approvato con Delib. Comm.le n.85 del 09.06.2004.

richiamati:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 (Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 40 e 48;
- gli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 1° aprile 1999;
- l'articolo 16 del CCNL 31 marzo 1999;
- i CCNL 14 settembre 2000, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006 e 11.04.2008;

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente accordo per l'utilizzo delle risorse si applica interamente a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Analogamente, e fatte salve specifiche disposizioni del vigente CCNL, al personale con contratto a tempo determinato e con contratto di formazione e



lavoro si applicano tutti gli istituti normativi ed il relativo trattamento economico di seguito previsti, con l'eccezione dell'istituto relativo alle progressioni economiche orizzontali.

Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione o rinnovo del contratto

Il presente accordo per l'utilizzo delle risorse ha durata annuale, e concerne il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. L'erogazione delle indennità in esso previste si intende prorogata fino alla stipulazione del successivo accordo.

Sono fatte salve le materie previste dal vigente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi e verifiche periodiche, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno 1 gennaio 2009, salvo diversa prescrizione del presente accordo.

Art. 3 – FONDO RISORSE DECENTRATE

Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate), ex articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 (ovvero articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004), sono determinate annualmente dall'Amministrazione e oggetto di confronto e verifica con i soggetti sindacali, di cui all'art.10 del CCNL 1.4.1999.


Le parti esaminano ed approvano l'allegata scheda (Tab. A) di costituzione del fondo risorse decentrate 2009, ex artt.31 e 32 del CCNL 22.01.2004, art.4 CCNL 9.5.2006 e art.8 CCNL 11.04.2008, definito con Delibera di G.C. n. 110 del 14.07.2009, dando atto che tale fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), resta quantificato, con effetto dal 1° gennaio 2009, in complessivi Euro €.211.326,65,+ €.28080,29 economie anno 2008 come di seguito specificato:

Risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità (articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004)	€.171.612,89
Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità (articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004)	€. 39.713,76
Totale risorse decentrate 2009	€.211.326,65
Economia fondo 2008	€.28.080,29

Si precisa che la determinazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2009, come sopra definita, è stata predisposta in assenza del C.C.N.L. biennio economico 2008-2009 e pertanto sarà suscettibile di rideterminazione e aggiornamento, previa verifica dei requisiti di cui all'art.4 del CCNL sottoscritto in data 31.07.2009;

Art. 4.- UTILIZZO RISORSE

Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt.33,35,36,37 del CCNL 22.01.2004, dell'art. 7 del CCNL 09.01.2006, nonché della richiamata disciplina dell'art.17 del CCNL 1.4.1999, secondo i criteri stabiliti nel vigente CCDI e negli


 m   2 

importi riassunti nel prospetto (all.to B) "Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività" allegato al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5- UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI.

Nell'ambito delle risorse di cui sopra la destinazione delle risorse decentrate stabili per far fronte ai seguenti istituti contrattuali è per l'anno 2009 così determinata:

Risorse per indennità di comparto (CCNL 2002 -2005 art. 33)	Euro 19.000,00
Risorse per progressioni economiche (CCNL 1999 -2001 art. 17, comma 2, lett. b)	Euro 85.000.00

Le somme relative alle risorse decentrate stabili, pari a €. 67.612,89 non utilizzate nell'ambito degli istituti summenzionati saranno destinate ad incrementare le risorse per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 6- UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI.

6.1. Fondo per specifiche responsabilità	€. 20.000,00
6.2. Fondo ex art.36 comma 2 CCNL 22.01.2004	€. 2.500,00

Le parti concordano sulla necessità di incrementare il fondo per specifiche responsabilità, ex lett.f) del comma 2, dell'art.17 CCNL 1.4.99 come sostituito dall'art.7 comma 1 CCNL 9.5.2006, da attribuire annualmente ai dipendenti individuati con specifico atto formale di ogni Responsabile di Servizio in base a criteri oggettivi, dagli stessi predisposti, da approvare in sede di contrattazione decentrata anche in relazione all'attribuzione di più elevati compensi.

6.2 Importo destinato a compensare l'indennità di turno € 20.000,00

6.3 Importo destinato a compensare la reperibilità € 9.000,00

Il servizio di pronta reperibilità dovrà essere assicurato secondo le modalità di cui al CCNI e del Regolamento di Reperibilità già predisposto dall'Amministrazione ed in fase di concertazione con le OO.SS. ed RSU.

6.4 Importo destinato a finanziare l'indennità di rischio ed attività disagiate € 7.000,00

Dal 01.01.2004 l'indennità di rischio per il personale e le funzioni individuate come esposte a rischio è determinata in € 30,00 mensili (vedi disciplina CCDI vigente)

♦ La corresponsione di tale indennità è dovuta per il solo periodo di esposizione al rischio; L'indennità di rischio, disciplinata dall'art. 37 del CCNL 14.9.2000, spetta ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, intendendo per "continua e diretta" una esposizione prevalente, e non saltuaria o estemporanea, a situazioni che possono essere pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.

Vengono considerate comprese nelle attività di rischio:

la guida di automezzi e l'utilizzo di muletti
utilizzo di strumenti meccanici particolarmente pericolosi
controllo livelli idrici
piccoli lavori di segnaletica con l'uso di idonea attrezzatura,
piccoli lavori di falegnameria con l'utilizzo di idonea attrezzatura
pronto intervento sulle strade (sistemazione eventuali buchi, transenne per segnalare pericoli)

La definizione di disagio comprende in termini generali tutti i disagi specifici, le cui indennità compensano in modo puntuale le prestazioni e quindi non sono cumulabili per la stessa fattispecie (rischio, reperibilità).

Si considera quindi l'indennità di disagio come quell'indennità specifica che non può essere generalizzata ed è rivolta a remunerare singole situazioni organizzative che variano rispetto all'organizzazione dell'Ente nel suo complesso. Si precisa altresì che vengono individuate quali attività disagiate tutte quelle mansioni caratterizzate da condizioni di particolare scomodità, assenza di confort, esposizione ad agenti atmosferici, chimici, fisici o biologici oppure quelle attività dove la pressione dell'utenza è tale da non consentire l'autonoma gestione (l'autodeterminazione) dei ritmi di lavoro.

Si chiarisce che tale indennità viene corrisposta mensilmente esclusivamente al personale appartenente alle categorie B e C.

Le indennità disagio vengono corrisposte con cadenza mensile sulla base dei giorni effettivi di presenza in servizio e pertanto vengono decurtate per ogni giorno di assenza dovuto a malattia, congedi, permessi, ferie, aspettativa.

L'individuazione degli aventi diritto alle tipologie di indennità di disagio di cui sopra, avverrà con cadenza semestrale su indicazione dei Responsabili di Area o Settore e previa verifica dell'attività svolta.

6.5. Fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Il fondo delle risorse per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2009, di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CNL 1999 -2001 ammonta a € 76. 906,94

Criteri di utilizzo del fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le parti concordano che le modalità di determinazione del budget per la produttività e di attribuzione della stessa sono quelle previste dal CCDI vigente.

6.5.2. Produttività individuale


€ 28.000,00

Una quota del fondo disponibile, pari a ~~€ 21.000,00~~ ^{28.000,00} sarà attribuita alle singole aree in misura strettamente proporzionale al numero dei dipendenti ed al merito degli stessi in base ai criteri oggettivi di cui al vigente CCDI.




Le parti infine concordano nel destinare la parte residua del fondo ai progetti finalizzati approvati secondo le modalità previste dalla Delib. di G.C. n.188 del 13.07.2006.

Letto dalle parti, queste ritengono il presente conforme agli accordi raggiunti e pertanto lo sottoscrivono.


Campomarino, 25.09 2009.

• la rappresentanza sindacale unitaria :  _____ ;

• la rappresentanza territoriale composta da:

	UIL/fpl		CGIL
	CISL		Di.C.C.A.P/SULPM;

II PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATT. P.P.
Dott.ssa Genoveffa CARPINELLI



COMUNE DI CAMPOMARINO
Provincia di CAMPOBASSO

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

- Utilizzo delle Risorse Decentrate 2010 -

Premesso che:

- In data 09.06.2004 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Campomarino per il biennio 2004-2005 che conserva efficacia fino alla stipulazione del nuovo CCNL - Comparto Regioni/Enti Locali;
- In data 05.05.2010 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Campomarino per l'anno economico 2010;
- Il Revisore dei conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata non ha fatto pervenire rilievi, e, pertanto, sono decorsi i termini di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999 e s.m.i.;
- Che con D.G.C. n. 88 in data 27.05.2010 è stato autorizzato il Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune per l'anno economico 2010;
- richiamati:
 - il decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 (Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 40 e 48;
 - gli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 1° aprile 1999;
 - l'articolo 16 del CCNL 31 marzo 1999;
 - i CCNL 14 settembre 2000, 22 gennaio 2004, 9 maggio 2006 e 11.04.2008;

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente accordo per l'utilizzo delle risorse si applica interamente a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Analogamente, e fatte salve specifiche disposizioni del vigente CCNL, al personale con contratto a tempo determinato e con contratto di formazione e lavoro si applicano tutti gli istituti normativi ed il relativo trattamento economico di seguito previsti, con l'eccezione dell'istituto relativo alle progressioni economiche orizzontali.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione o rinnovo del contratto

Il presente accordo per l'utilizzo delle risorse ha durata annuale, e concerne il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. L'erogazione delle indennità in esso previste si intende prorogata fino alla stipulazione del successivo accordo.

Sono fatte salve le materie previste dal vigente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi e verifiche periodiche, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno 1 gennaio 2010, salvo diversa prescrizione del presente accordo.

Art. 3 - FONDO RISORSE DECENTRATE

Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate), ex articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999 (ovvero articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004), sono determinate annualmente dall'Amministrazione e oggetto di confronto e verifica con i soggetti sindacali, di cui all'art.10 del CCNL 1.4.1999.

Le parti esaminano l'allegata scheda di costituzione del fondo risorse decentrate 2010, ex artt.31 e 32 del CCNL 22.01.2004, art.4 CCNL 9.5.2006 e art.8 CCNL 11.04.2008, predisposta e sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio personale Dott.ssa Carpinelli Genoveffa, dando atto che tale fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), resta quantificato, con effetto dal 1° gennaio 2010, in complessivi Euro €. 202.704,75 + € 24.504,25 economie anno 2009 come di seguito specificato:

Risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità (articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004)	€.174.153,59
Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità (articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004)	€. 28.551,16
Totale risorse decentrate 2010	€. 202.704,75
Economia fondo 2009	€. 24.504,25



Art. 4.- UTILIZZO RISORSE

Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite, nel rispetto della disciplina degli artt.33, 35, 36 e 37 del CCNL 22.01.2004, dell'art. 7 del CCNL 09.01.2006, nonché della richiamata disciplina dell'art.17 del CCNL 1.4.1999, secondo i criteri stabiliti nel vigente CCDI ed esattamente:



Art. 5- UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI.

Nell'ambito delle risorse di cui sopra la destinazione delle risorse decentrate stabili per far fronte ai seguenti istituti contrattuali è per l'anno 2010 così determinata:

Risorse per indennità di comparto
(CCNL 2002 -2005 art. 33)

Euro 20.275,00



Risorse per progressioni economiche anni precedenti
(CCNL 1999 -2001 art. 17, comma 2, lett. b)

Euro 74.350,00

In merito alla destinazione delle risorse per le progressioni orizzontali per l'anno 2010 le OO.SS. e la R.S.U. propongono di destinare la somma di € 5.300,00 così ripartite: 25% della somma alle cat. D; 15% della somma alle cat. C; 60% alle cat. B. In caso di accoglimento della richiesta la somma prevista verrà detratta dalla somma di al punto 6.7 del presente accordo.



Le somme relative alle risorse decentrate stabili, pari a €. 79.528,59 non utilizzate nell'ambito degli istituti summenzionati saranno destinate ad incrementare le risorse per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 6- UTILIZZO RISORSE DECENTRATE VARIABILI.

6.1. Fondo per specifiche responsabilità

€. 22.500,00

6.2. Fondo ex art.36 comma 2 CCNL 22.01.2004

€. 1.800,00

Le parti concordano sulla necessità di confermare il fondo per specifiche responsabilità, ex lett.f) del comma 2, dell'art.17 CCNL 1.4.99, come sostituito dall'art.7 comma 1 CCNL 9.5.2006, da attribuire annualmente ai dipendenti individuati con specifico atto formale di ogni Responsabile di Servizio in base ai seguenti criteri oggettivi:

Compiti che comportano specifiche responsabilità (a. 17, c. 2, lett. f) CCNL 1/4/99 e s.m.i.)	Compensi annui
Specifiche responsabilità per funzioni vicarie del responsabile del servizio	Euro 2.000,00
Responsabile uffici	Euro 1.000,00
Coordinatore responsabile di procedimento squadra operai	Euro 1.000,00
Responsabile sistema informatico	Euro 1.000,00
Responsabile procedimenti	Euro 500,00

Handwritten signature

Compensi per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B e C attribuite con atto formale degli enti (art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL, modificato dall'art. 36 del CCNL 21/1/2004).

Compiti che comportano specifiche responsabilità (a. 17, c. 2, lett. i) CCNL 1/4/99 e s.m.i.)	Compensi annui
ufficiale di stato civile	Euro 300,00
ufficiale di anagrafe	Euro 300,00
ufficiale elettorale	Euro 300,00
Responsabile Tributi	Euro 300,00
archivista informatico	Euro 300,00
Addetto URP	Euro 300,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Il compenso ammonta ad € 300,00 annui lordi, riproporzionato per mensilità.

Il Servizio competente provvederà alla corresponsione dell'indennità annualmente.

Non possono essere cumulate nella stessa persona più compensi diversi, anche se il dipendente svolge funzioni plurime.

6.2 Importo destinato a compensare l'indennità di turno € 20.000,00

6.3 Importo destinato a compensare la reperibilità € 5.000,00

6.4 Importo destinato a finanziare l'indennità di rischio € 2.650,00

Dal 01.01.2004 l'indennità di rischio per il personale e le funzioni individuate come esposte a rischio è determinata in € 30,00 mensili (vedi disciplina CCDI vigente)

◆ La corresponsione di tale indennità è dovuta per il solo periodo di esposizione al rischio; L'indennità di rischio, disciplinata dall'art. 37 del CCNL 14.9.2000, spetta ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, intendendo per "continua e diretta" una esposizione prevalente, e non saltuaria o estemporanea, a situazioni che possono essere pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.

Vengono considerate comprese nelle attività di rischio:

la guida di automezzi e l'utilizzo di muletti

utilizzo di strumenti meccanici particolarmente pericolosi

controllo livelli idrici

piccoli lavori di segnaletica con l'uso di idonea attrezzatura,

piccoli lavori di falegnameria con l'utilizzo di idonea attrezzatura

pronto intervento sulle strade (sistemazione eventuali buchi, transenne per segnalare pericoli)



6.5 Importo destinato a finanziare le attività disagiate € 6.800,00

La definizione di disagio comprende in termini generali tutti i disagi specifici, le cui indennità compensano in modo puntuale le prestazioni e quindi non sono cumulabili per la stessa fattispecie (rischio, ecc.).


Si considera quindi l'indennità di disagio come quell'indennità specifica che non può essere generalizzata ed è rivolta a remunerare singole situazioni organizzative che variano rispetto all'organizzazione dell'Ente nel suo complesso. Si precisa altresì che vengono individuate quali attività disagiate:

- 1) tutte quelle mansioni caratterizzate dall'esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (escluso il turno)
- 2) condizioni di assenza di confort, esposizione ad agenti atmosferici, chimici, fisici o biologici, quelle attività dove la pressione dell'utenza è tale da non consentire l'autonoma gestione (l'autodeterminazione) dei ritmi di lavoro, quelle attività che comportano mansioni plurime, assistenza agli organi istituzionali (es. Consiglio Comunale), nel caso l'assistenza avvenga al fuori dell'orario di servizio.

Si chiarisce che tale indennità viene corrisposta il mese successivo all'effettuazione della prestazione.

Le indennità disagio vengono corrisposte con cadenza mensile sulla base dei giorni effettivi di presenza in servizio e pertanto vengono decurtate per ogni giorno di assenza dovuto a malattia, congedi, permessi, ferie, aspettativa.

L'individuazione degli aventi diritto alle tipologie di indennità di disagio di cui sopra, avverrà con cadenza semestrale su indicazione dei Responsabili di Servizio e previa verifica dell'attività svolta. Non possono essere cumulate nella stessa persona più compensi per la stessa attività svolta.



L'indennità è determinata in € 30,00 mensili per la tipologia di cui al punto 1) ed € 25,00 per la tipologia di cui al punto 2).

6.6. Fondo di cui all'art. 15,c.1, lett.K CCNL 1.04.1999 (ICI, ISTAT, Progettazione):

incentivazione ufficio tecnico (lett. A)	10.000,00
incentivazione ufficio tributi risorse variabili	6.000,00
incentivazione ufficio ISTAT risorse variabili	781,04

6.7 Fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Il fondo delle risorse per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2010, di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CNL 1999 - 2001 ammonta ad €. 32.548,71 oltre le economie del fondo 2009: € 24.504,25 = €. 57.052,96

Criteri di utilizzo del fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

Le parti concordano che le modalità di determinazione del budget per la produttività e di attribuzione della stessa sono quelle previste dal CCDI vigente.

Le parti concordano nel destinare una quota del fondo disponibile, pari a €. 55.000,00 ai progetti finalizzati approvati secondo le modalità previste dalla Delib. di G.C. n.188 del 13.07.2006.

7 Fondo per il compenso lavoro straordinario.


Il Fondo per il compenso di lavoro straordinario anno 2010 ammonta ad € 11.855,35

Letto dalle parti, queste ritengono il presente conforme agli accordi raggiunti e pertanto lo sottoscrivono.

Campomarino, 09 GIU. 2010

- PARTE PUBBLICA

Il PRESIDENTE DELEGAZIONE TRATT. P.P.



- la rappresentanza sindacale unitaria :



- la rappresentanza territoriale composta da:



UIL/fpl

~~Spencer~~ CISL

~~Glenn W. King~~ Di.C.C.A.P./SULPM;

Frank A. B. Esq. F.P.



 
6